

Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, che, dagli articoli 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

VISTO l'articolo 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, con il quale è disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 7 dello stesso articolo concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

VISTI gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 194 del 18 agosto 2006); nonché la Comunicazione della Commissione recante modifica degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2010/C 329/05, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 329 del 7 dicembre 2010);

VISTA la Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1 ottobre 2004);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003);

VISTA la procedura di notifica comunitaria adottata ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2013 C(2013)8827 che considera la misura di aiuto di stato

notificata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute nell'articolo 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
2. Ai fini del presente decreto:
 - a) per "testo unico" si intende il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - b) per "start-up innovative" si intendono le società indicate all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione;
 - c) per "start-up a vocazione sociale" si intendono le società indicate nell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
 - d) per "incubatore certificato", si intende la società indicata nell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
 - e) per "organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative" si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;
 - f) per "altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative" si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II dello stesso testo unico, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'articolo 3, in una o più start-

up innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

2. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, le agevolazioni di cui all'articolo 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 non si applicano:
 - a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
 - b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si qualificano come:
 - 1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02);
 - 2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
 - c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
 - d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'articolo 3, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell'art. 230 bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c..

Articolo 3

(Nozione di investimento agevolato)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli

articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
5. Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Articolo 4

(Agevolazioni fiscali)

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
5. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico, l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione

dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

7. Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO 2007 di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 25 per cento e la deduzione di cui al comma 3 è aumentata al 27 per cento. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nei commi da 1 a 6.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 5

(Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'articolo 2, comma 1 o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
 - a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all'articolo 4, comma 8, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
 - b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
 - c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), nonché, nel caso di investimenti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) e l'entità dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 è certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'articolo 3.
3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'articolo 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Articolo 6

(Decadenza dalle agevolazioni fiscali)

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 4 decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'articolo 3, si verifica:

- a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
 - b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
 - c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso articolo 25.
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
- a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
 - b) la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 25.
4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, l'investitore:
- a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 7

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Fabrizio Saccomanni

Il Ministro dello sviluppo economico
Flavio Zanonato

ALLEGATO

Tabella - Codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

Codice Ateco 2007	Descrizione
27.1	FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
27.2	FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
72.1	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA